

DECRETO SICUREZZA BIS

Legge 8 agosto 2019, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica"

=====

Il 15 giugno 2019 è entrato in vigore il decreto-legge n.53/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del giorno precedente. È stato convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019 ed entrata in vigore il giorno successivo, quindi le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 10 agosto 2019.

Il testo coordinato del decreto-legge 77/2019 si compone di 27 articoli ed è suddiviso in tre capi:

- capo I (artt. 1 ÷ 7) – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA;
- capo II (artt. 8 ÷ 12) – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA;
- capo III (art. 13 ÷ 18) – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Tratteremo qui di seguito le norme di maggiore interesse pratico-operativo per forze dell'ordine ovvero alcune disposizioni contenute nei capi I e III sopra richiamati. Per il capo II verrà esaminato solo l'articolo 11 e si faranno dei cenni sulle proroghe previste dall'articolo 9.

=====

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Articoli 1 ÷ 4 (CENNI)

L'art. 1 (*Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione*) del decreto-legge integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) rubricato "*Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera*" inserendo il comma 1-ter che prevede che il Ministro dell'interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale,

- per motivi di ordine e sicurezza pubblica
- quando, in una specifica ottica di prevenzione, si ritenga necessario impedire il c.d. "passaggio pregiudizievole" o "non inoffensivo" di una specifica nave in relazione alla quale si possano concretizzare – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – le condizioni previste dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare.

L'art. 2 (*Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione*) integra l'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 rubricato "*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*" inserendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

In particolare, il nuovo comma 6-bis prevede l'obbligo per il comandante della nave, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, di osservare

(oltre alla normativa internazionale) anche i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi del nuovo comma 1-ter dell'art. 11 del T.U. Immigrazione. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.000.000 di euro. Coobbligato in solido col comandante è l'armatore della nave. Restano ferme le eventuali sanzioni penali.

È sempre disposta la confisca amministrativa della nave procedendosi immediatamente al sequestro cautelare.

Proseguendo nella disamina delle disposizioni dedicate al contrasto dell'immigrazione irregolare, vengono in rilievo le modifiche apportate al **comma 3-bis dell'art. 51 del codice di procedura penale** (*Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*) in modo che risulti di **competenza della procura distrettuale** (anche) il reato di **associazione per delinquere finalizzata a commettere il reato (base) di cui all'art. 12, comma 1, T.U. Immigrazione** (*promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*) in aggiunta alle già previste fattispecie aggravate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui ai commi 3 e 3-ter dell'art. 12 cit.

Conseguentemente, per effetto della stessa modifica, nell'ambito delle indagini per il reato associativo in questione sarà possibile disporre **intercettazioni preventive** ex art. 266 comma 2-bis c.p.p. per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.

L'art. 3-bis modifica l'**articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale**, inserendo la lettera *m*-quinqües) sicché l'**arresto obbligatorio in flagranza** è ora doveroso anche per il **delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'art. 1100 del codice della navigazione**.

L'Art. 4 dà copertura finanziaria al potenziamento dello strumento investigativo delle **operazioni sotto copertura** di cui all'art. 9 della legge n. 146 del 2006, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

ART. 109 T.U.LL.P.S.

L'art. 5 modifica il comma 3 dell'**art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza** (regio decreto n. 773 del 1931) prevedendo che entro le 24 ore successive all'arrivo, e comunque entro le 6 ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore, i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma) comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate.

È evidente, infatti, che nel caso di soggiorni giornalieri l'autorità di pubblica sicurezza debba essere avvisata tempestivamente, così da potere effettuare gli eventuali controlli prima che il soggetto lasci la struttura dove è alloggiato.

Giova ricordare che è consentito dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità. Per i cittadini di Paesi extra U.E. è sufficiente l'esibizione del passaporto o di un documento equivalente purché munito della fotografia del titolare.

LEGGE 152/1975

L'art. 6 introduce disposizioni finalizzate a rafforzare il vigente quadro normativo posto a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle **manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico** modificando l'art. 5 della legge n. 152 del 1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) c.d. "legge Reale" che vieta l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Per tale figura di reato (primo periodo del primo comma) il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Mentre per la fattispecie (pure contravvenzionale) prevista dal secondo periodo del primo comma, che vieta in ogni caso l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino, la sanzione penale è ora prevista dal nuovo terzo comma con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.

Mette conto ricordare che l'ultimo capoverso (che da terzo comma ora diventa quarto comma) del summenzionato art. 5 che prevede l'arresto facoltativo in flagranza è da ritenersi tacitamente abrogato dal vigente codice di procedura penale che non consente l'arresto per i reati contravvenzionali.

Sempre ai sensi dell'art. 6 viene introdotto nella citata legge n. 152/1975 l'articolo 5-bis, che prevede un **nuovo reato** comune che punisce il lancio o l'uso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, fumogeni, spray urticanti, oggetti atti offendere (bastoni, mazze, oggetti contundenti, etc.) durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

<p style="text-align: center;">Art. 5-bis legge 22 maggio 1975, n. 152</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.</p>	<p>Disposizioni procedurali:</p> <p>Competenza: Tribunale monocratico</p> <p>Procedibilità: d'ufficio</p> <p>Arresto in flagranza : facoltativo primo periodo (pericolo per le persone); non consentito secondo periodo (pericolo solo per le cose);</p> <p>Arresto minorenni: non consentito</p> <p>Fermo di indiziato: non consentito</p> <p>Custodia cautelare in carcere: non consentita</p> <p>Altre misure cautelari coercitive: consentite primo periodo (pericolo per le persone); non consentite secondo periodo (pericolo solo per le cose).</p>
---	--

La fattispecie si applica *"salvo che il fatto costituisca più grave reato"* e *"fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401"*.

La legge n. 401 del 1989 reca "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive". Gli articoli 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive) e 6-ter (Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive) della legge anzidetta sono perciò norme speciali e nei casi da esse previsti non si applica l'articolo 5-bis della legge Reale. In particolare,

- l'art. 6-bis punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione

che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

- L'art. 6-bis punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.

MODIFICHE CODICE PENALE

L'articolo 7 modifica gli articoli 339, 340, 341-*bis*, 343, 419 e 635 del codice penale.

- a) all'**articolo 339**, primo comma, dopo le parole «è commessa» sono state aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero».

L'art. 339 c.p. prevede **circostanze aggravanti** degli articoli **336** (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), **337** (resistenza a un pubblico ufficiale) e **338** (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti). In particolare il primo comma dell'art. 339 prevede ora una nuova circostanza aggravante a effetto comune che aumenta di un terzo le pene stabilite nei tre articoli richiamati se la **violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico** oltre a quelle già previste quando il fatto è commesso con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Si ricorda che, in dottrina e in giurisprudenza, per **luogo pubblico** si intende il luogo in cui chiunque può accedere liberamente; mentre per **luogo aperto al pubblico** è essenziale la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di persone che, dopo l'espletamento di particolari formalità o in presenza di determinate condizioni (pagamento del biglietto, esibizione dell'invito, etc.) hanno la possibilità pratica e giuridica di accedervi.

- b) all'articolo **340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)**, dopo il primo comma, che punisce con la reclusione fino a un anno chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, aggiunge un capoverso che prevede una **circostanza aggravante** che raddoppia il massimo della pena quando la condotta incriminata è posta in essere **nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**.

b-bis) all'articolo **341-bis (Oltraggio a pubblico ufficiale)** la condotta di chi in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni già punita con la reclusione «fino a tre anni» è ora punita con la **reclusione da**

sei mesi a tre anni; in pratica la novella modifica il minimo edittale portandolo da 15 giorni a sei mesi.

- b-ter) all'articolo **343 (Oltraggio a un magistrato in udienza)**, il reato base consistente nell'offendere l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza già punito con la reclusione «fino a tre anni» è ora punito con la reclusione «da sei mesi a tre anni»; come nel caso precedente sub b) anche in questo caso la novella prevede un minimo edittale di sei mesi anziché di 15 giorni ex art. 23 c.p..
- c) all'articolo **419** che punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di **devastazione o di saccheggio**, fuori dei casi gravissimi preveduti dall'articolo 285 (attentato alla sicurezza dello Stato mediante devastazione, saccheggio o strage, punito con l'ergastolo); al secondo comma viene aggiunta l'ulteriore **circostanza aggravante** a effetto comune qualora le condotte di devastazione e saccheggio vengano perpetrate **nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico** oltre a quella già prevista del fatto commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
- d) all'articolo **635 (danneggiamento)** viene introdotto un ulteriore comma dopo il secondo, ai sensi del quale «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.» La nuova ipotesi è punita con la pena della reclusione da 1 a 5 anni, pertanto se il reo non è minorenni è possibile l'**arresto facoltativo in flagranza** ex art. 381/1 c.p.p.. Non è consentito il fermo di indiziato di delitto. Conseguentemente all'introduzione della nuova autonoma fattispecie di danneggiamento è soppresso al primo comma dell'articolo 635 c.p. ogni riferimento alle manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Per coordinamento è infine modificato l'ultimo comma dell'articolo 635 c.p.

=====

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

RIFISSAZIONE E PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI E DI INTERCETTAZIONI

L'art.9, comma 1, fa riprendere vigenza - **fino al 31 dicembre 2019** - all'art. 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.vo n. 196/2003). L'art. 57 cit. concerne il trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La sua abrogazione era prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 51 del 2018 a far tempo dall'8 giugno 2019

Il comma 2, proroga al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della **disciplina delle intercettazioni** introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 che ha attuato la delega volta a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*)..

Tale proroga, come precisato nella relazione illustrativa al decreto, si rende necessaria in quanto l'operatività della nuova disciplina è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali. Allo stato, infatti, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali, risultano ancora in corso.

La proroga disposta dal decreto-legge non riguarda gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 216/2017. L'art. 1 cit. inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente per punire con la reclusione fino a quattro anni chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste) per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione; mentre l'art. 6 semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni. Se si procede per tali delitti, infatti, si deroga ai presupposti dell'art. 267 c.p.p. e l'intercettazione dovrà risultare necessaria (non più assolutamente indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi).

La lettera *b*) del comma 2 modifica invece il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017. In particolare è prorogato al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (art. 114 c.p.c.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'art. 292 c.p.c.

DISPOSIZIONI SUI SOGGIORNI DI BREVE DURATA

L'art. 11 del decreto-legge modifica l'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 2007 sostituendo le parole «visite, affari, turismo e studio» con le seguenti: «*missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio*».

La norma introduce nuovi casi di ingresso in Italia – per missione, per gara sportiva e per ricerca scientifica – tra quelli per i quali il permesso di soggiorno non sia necessario (in caso di soggiorni non superiori a tre mesi).

In tal caso è sufficiente il visto d'ingresso (rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero) o, per i Paesi terzi esenti da visto, il passaporto biometrico. Al momento dell'ingresso (o in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso) lo straniero dichiara la sua presenza all'autorità di frontiera (o al questore della provincia in cui si trova).

Conseguentemente, viene meno l'obbligo per l'interessato di acquisire (entro otto giorni dal suo ingresso in Italia) il permesso di soggiorno per gara sportiva o per missione o per ricerca scientifica.

Va da sé che, fuori dei casi di forza maggiore, la permanenza sul territorio nazionale oltre i tre mesi comporta la contravvenzione di cui all'art. 10-bis T.U. immigrazione per soggiorno irregolare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

=====

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

MISURE PER IL CONTRASTO DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE

L'articolo 13

- al comma 1 modifica gli articoli 6, 6-*quater* e 6-*quinquies* della [legge n. 401 del 1989](#) (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) intervenendo sulla disciplina del c.d. **DASPO** per ampliarne la portata
- al comma 2 modifica l'art. 8 del decreto-legge n. 8/2007 convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

Il DASPO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) è una misura di prevenzione atipica disposta con provvedimento del questore (o dell'autorità giudiziaria con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive) che vieta ai destinatari dello stesso provvedimento l'accesso sia ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, sia a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

Ai destinatari del DASPO¹ può essere prescritto di comparire negli uffici di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive per le quali opera la misura del divieto di accesso. Tale prescrizione, comportando una limitazione della libertà personale, è sottoposta alla procedura di convalida del provvedimento davanti al GIP.

Ai sensi del nuovo comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 Il DASPO è disposto nei confronti di:

- a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
- b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a) ;
- c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei 5 anni precedenti per alcuno dei reati seguenti:
 - fuori della propria abitazione porto di armi non da sparo e porto ingiustificato di oggetti o strumenti atti a offendere (art. 4, primo e secondo comma, legge n. 110/1975)
 - uso ingiustificato in luogo pubblico di casco o altro mezzo che rende non riconoscibili (art. 5 legge n. 152/1975)
 - inosservanza del divieto di accesso ai luoghi di competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli discriminatori o razzisti (art. 2/2 D.L. n. 122/1993 conv. legge n. 205/1993)

¹ La Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del 2002 ha delineato le caratteristiche sia del divieto di accesso alle manifestazioni sia dell'obbligo di comparizione negli uffici di polizia

- lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-*bis* L. 401/1989); possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-*ter* L. 401/1989);
 - divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (art. 2-*bis* D.L. n. 8/2007 conv. legge 41/2007);
 - uno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro 2°, titoli V e VI, capo I, C.P.; rissa (art. 588 c.p.), rapina (628 c.p.), estorsione (629 c.p.), ricettazione aggravata (art. 648/1° secondo periodo, c.p.); anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- d) anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive, *soggetti ex art. 4/1/d* d.lgs. 159/2011 (codice antimafia e misure preventive), indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico.

Il nuovo 1-*ter* dell'art. 6 prevede che il DASPO può essere disposto anche per determinate manifestazioni sportive che si svolgono all'estero. Per fatti commessi all'estero, può essere disposto a seguito di accertamenti svolti, non solo dall'autorità straniera competente, ma anche dalle forze di polizia italiane che cooperano con detta autorità in relazione alla specifica manifestazione sportiva.

La modifica al comma 5 dell'art. 6 aumenta la durata (in precedenza da 5 a 8 anni ora da 5 a 10 anni) della misura di prevenzione applicabile ai recidivi e a coloro che abbiano violato un precedente DASPO e nei confronti di costoro è sempre disposto l'obbligo di comparizione in concomitanza con le manifestazioni sportive.

La modifica al comma 7 relativo al DASPO disposto dal giudice a seguito di sentenza di condanna per violazione di un DASPO precedente prevede che anche in questo caso la durata massima del provvedimento sia di 10 anni (rispetto ai precedenti 8 anni).

L'intervento sul comma 8-*bis* subordina il provvedimento di riabilitazione, che l'interessato può chiedere trascorsi 3 anni dalla cessazione del DASPO, a condotte di ravvedimento operoso.

Il nuovo comma 8-*ter* consente al questore, quando il DASPO colpisce soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi, di aggiungere anche i divieti normalmente impartiti ai destinatari dell'avviso orale (disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011): si tratta del divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. In caso di violazione dei divieti, si applica l'art. 76, comma 2, del Codice antimafia, che prevede la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro.

All'articolo 6-*quater* (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*) della citata legge n. 401 del 1989 è stato aggiunto, in fine, il comma 1-*ter* che estende l'ambito di applicazione dei reati di cui al comma 1 anche quando la persona offesa è un arbitro o altro soggetto che assicura la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. La norma prevede le medesime condotte di violenza o minaccia e

resistenza, punite, rispettivamente, dagli articoli 336 e 337 c.p. e commina le stesse pene. Prima della novella si applicava soltanto se in danno degli addetti ai varchi di accesso agli impianti e degli steward, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte.

All'art. 6-quinquies (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*) è stato aggiunto, in fine, il comma 1-bis che parallelamente a quanto già previsto dall'art. 6-quater opera la medesima estensione del campo di applicazione anche per il reato previsto e punito dall'art. 583-quater (*Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive*)

Il comma 2 dell'articolo 13 modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007 per estendere il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.

DEROGA AI LIMITI DI PENA PER IL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO

L'articolo 14 del decreto-legge amplia consente il fermo di indiziato di delitto in deroga ai limiti di pena previsti dall'art. 384 c.p.p., anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive purché per tale reato sia consentito l'arresto facoltativo in flagranza giusta l'art. 381 c.p.p..

La norma è stata inserita nell'art. 77 del codice antimafia (d.lgs. 159/2011)² che già prevedeva questa deroga per i soggetti che possono essere sottoposti a una misura di prevenzione personale (art. 4 d.lgs. 159/2011). Deroga giustificata dal fatto che le categorie soggettive previste sono espressione di una spiccata pericolosità sociale.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la possibilità, prevista dall'art. 77 d.lgs. n. 159 del 2011, di procedere al fermo degli indiziati di delitti anche al di fuori dei limiti di cui all'art. per. 384 c.p.p. per soggetti sottoposti a misure di prevenzione o anche soltanto potenzialmente destinatari di tali misure, non comporta anche la possibilità di applicazione, nei confronti del fermato, di una misura cautelare coercitiva prescindendo dai limiti di pena di cui agli art. 274, comma 1, lett. c), e 280, c.p.p., come previsto dall'art. 391, comma 5, c.p.p., dal momento che tale ultima disposizione indica come presupposto della sua operatività soltanto l'arresto e non il fermo dell'indiziato.

La deroga prevista dall'art. 77 d.lgs. n. 159/2011 riguarda soltanto i limiti di pena. Restano fermi i necessari presupposti dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga, che devono essere riscontrati entrambi.

Per quanto riguarda i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, già prima del decreto-legge in esame il fermo di indiziato di delitto era consentito nei confronti delle «persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero

² Può suscitare criticità interpretativa una disposizione inerente a una misura applicabile a chiunque abbia commesso il fatto tipico inserita in un testo unico relativo a criminalità organizzata e misure di prevenzione anziché nel codice di procedura penale.

l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive»; tali soggetti, infatti, sono tra i possibili destinatari di misure di prevenzione in base all'art. 4, comma 1, lett. i) del Codice antimafia.

ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA

L'articolo 15 dispone in materia di *arresto in flagranza differita* modificando i commi 6-ter e 6-quater dell'art. 10 del decreto-legge n. 14/2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Le modifiche anzidette producono l'effetto giuridico di rendere permanente nell'ordinamento l'istituto eccezionale dell'arresto in flagranza differita già introdotto dalla legge n. 88 del 2003 di conversione del D.L. 28/2003 che ha integrato l'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401 del 1989.

L'istituto dell'arresto differito consiste nel fatto che, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell' art. 382 del codice di procedura penale chi, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto.

La norma della flagranza differita è applicabile:

1) Nei casi previsti dall'art. 10, comma 6-quater, D.L. 14/2017, cioè per reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 c.p.p.;

2) Nei casi previsti dall'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401 del 1989, quindi

- per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ex artt. 380 e 381 c.p.p.;
- per il reato di cui all'art. 6-bis, comma 1, stessa legge (Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive);
- per il reato di cui all'art. 6-ter stessa legge (Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive);
- per il reato di cui all'art. 6, commi 1 e 6, stessa legge (inosservanza del divieto disposto dal questore di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime) [daspo] anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione;
- per il reato di cui all'art. 2, comma 1, D.L. 122/1993 (in pubbliche riunioni, compiere manifestazioni esteriori od ostentare emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 legge 654/1975 aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);
- nel caso di violazione del divieto disposto dal giudice di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall'art. 6, comma 7, legge 401/1989.

Il comma 1-quater dell'art. 8 legge 401/1989 consente, poi, quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati sopra indicati sub 2) e nel caso di violazione del Daspo, l'applicazione delle misure coercitive in deroga ai limiti ordinari di pena previsti dal codice di procedura penale. Anche in questo caso è stato soppresso il limite temporale di efficacia della norma (che era stato stabilito con la data del 20.06.2020)

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione ha motivato l'intervento normativo «in considerazione del fatto che lo strumento dell'arresto differito ha rappresentato uno dei cardini del composito e complesso sistema delle misure di contrasto della violenza sportiva,

rappresentando uno dei principali fattori alla base della positiva inversione di tendenza registratasi con riguardo agli episodi di violenza durante le manifestazioni sportive e, soprattutto, nell'ambito delle competizioni calcistiche».

REATI AGGRAVATI

L'art. 16 lett. a) inserisce nell'elenco delle circostanze aggravanti comuni di cui all'art. del codice penale (che comportano l'aumento fino a un terzo della pena edittale) il numero 11-septies) recante "*l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni*".

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

L'art. 16 lett. b) novella l'art. 131-bis del codice penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) aggiungendo un periodo al secondo comma che prevede ulteriori ipotesi in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità ovvero quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero quando si procede per delitti di cui agli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)³, 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 341-bis (Oltraggio a pubblico ufficiale), quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (in aggiunta ai casi già previsti, cioè quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona).

Giova sottolineare che gli articoli 336 e 337 c.p. prevedono che i relativi delitti possano essere commessi anche nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio, tuttavia la novella esclude l'applicazione dell'istituto in parola soltanto se il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale. In altre parole, se il soggetto passivo del reato è un incaricato di pubblico servizio, il reo potrà beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p..

BAGARINAGGIO

L'art. 17 modifica l'art. 1-sexies del decreto-legge 28 /2003 (convertito dalla legge 88/2003) concernente l'illecito amministrativo del c.d. bagarinaggio ovvero la vendita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive effettuata da persone non appartenenti alle società appositamente incaricate. I trasgressori molto spesso cedono o mettono in vendita i biglietti a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società incaricata della commercializzazione degli stessi.

Prima della modifica la disposizione summenzionata restringeva il campo di applicazione della sanzione ai fatti commessi nei luoghi di svolgimento della manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla

³ Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.).

manifestazione medesima. La novella amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria in quanto la soppressione del riferimento ai luoghi di commissione dell'illecito, consente la punibilità (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro) di tutte le condotte di vendita abusiva, quindi anche quelle che avvengono fuori dei luoghi interessati all'evento sportivo nonché quelle effettuate *on line*.

Il nuovo comma 1-bis aggiunto all'art. 1-sexies citato specifica che il divieto di vendita non autorizzata dei biglietti opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001).

MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI

L'art. 16-bis (aggiunto dalla legge di conversione) modifica l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/2017. L'art. 9 cit. prevede che chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, violando i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro. Al trasgressore viene altresì rivolto per iscritto un ordine motivato di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso l'illecito. L'ordine di allontanarsi è disposto altresì nei confronti di chi nelle aree delle suddette infrastrutture:

- viene trovato in stato di ubriachezza;
- compie atti contrari alla pubblica decenza;
- esercita abusivamente il commercio o l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

La novella prevede che l'anzidetto ordine sia rivolto anche ai c.d. bagarini che in queste infrastrutture vendono abusivamente titoli di accesso a manifestazioni sportive.

Copia del provvedimento di allontanamento deve essere immediatamente trasmessa al questore competente per territorio che, nei casi di reiterazione della violazione, qualora ne possa derivare pericolo per la sicurezza, nei confronti del trasgressore può disporre il divieto di accesso a una o più delle aree delle infrastrutture in discorso per un periodo da 12 mesi a 2 anni. L'inosservanza del provvedimento (analogo al DASPO) è punita con l'arresto da sei mesi a un anno (Art. 10. comma 3, D.L. 14/2017) .

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui è dipendente.
--